



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 132 del 2.12.2015

Oggetto: Art.91 del Dlgs 18.8.2000 n.267. Programmazione del fabbisogno di personale – annualità 2015-2017.-

L'anno duemilaquindici il giorno 2 del mese di Dicembre alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore	X	
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA


Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Art.91 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale – annualità 2015 – 2017.

PREMESSO

che l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;

che l'art. 6, commi 4, 4 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente quanto segue:

- 
- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni;
 - la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata in accordo con i competenti responsabili, nelle numerose riunioni settimanali, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art.39 della L. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

che in particolare l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della Legge 449/1997”;

che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

che l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RICHIAMATA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede, per la parte ancora in vigore, l'assicurazione da parte degli enti locali della riduzione delle spese di personale, stabilendo in specifico al co. 557, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenuto della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche e disponendo, altresì che dal 1.1.2007 non sono più applicate le norme in materia di riduzione di spesa di personale (1%), e quelle in materia di autorizzazione alle assunzioni con DPCM. (disapplicazione dal 1.1.2007 dell'art.1 co.98 della legge 311/2004 e art. 1 commi 198 e 206 L.266/2005);

RICHIAMATO

il co. 120 dell'art.3 della Legge 244 del 24.12.2007, che aggiunge un periodo al co.557 art.1 Legge 296/06, che definisce le condizioni per la deroga a quanto stabilito dal co. 8 art.19 L.448/01 citato;

che
il contenuto dell'art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n. 133, in particolare il co.1 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara;

che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

l'art.2 della Legge 22.12.2008 n. 203, (legge finanziaria 2009) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, detta disposizioni in materia di personale proseguendo e confermando le regole dettate dalla legge finanziaria 2007 e finalizzate al contenimento dei costi; la Manovra estiva 2010 di cui al decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contiene disposizioni volte a contenere il costo del personale per le pubbliche amministrazioni attraverso il contenimento numerico dello stesso, prevedendo limiti al turn over del personale;

l'art. 14 c. 7 riscrivendo totalmente l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di apposite azioni basate su tre diverse aree prioritarie di intervento: 1) riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti; 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative attraverso l'accorpamento di uffici al fine di ridurre l'incidenza della spesa delle posizioni dirigenziali in organico; 3) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

l'art. 14 c. 9 decreto legge 78/2010, a modifica del comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia

tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti;

l'art. 28, comma 11 quater legge 214/ del 22/11/2011 - Decreto Monti, eleva la suddetta percentuale dal 40% al 50%;

i commi 102 e 103 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità) prevedono che per il 2012, nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

il decreto legge n. 90/2014 avente ad oggetto *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*. (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014);

CONSIDERATO

che per il calcolo del 50% delle spese del personale in riferimento al totale delle spese correnti si deve prendere in esame il dato dell'anno precedente rilevabile dalla gestione di competenza e non di cassa (Corte dei Conti, sezioni riunite, parere n. 27 del 2011), comprendendovi tutte le spese riguardanti anche le forme di lavoro flessibile quali le collaborazioni coordinate e continuative, le assunzioni ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, i contratti a tempo determinato, il ricorso al lavoro accessorio, a contratti di somministrazione di manodopera, ecc.;

che a seguito dell'estensione, con il comma 102 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità), a tutti gli enti locali del vincolo previsto dall'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2014, è possibile solo nel limite del 50% delle spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.);

che nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale, n. 300 del 29 dicembre 2014 - Serie generale, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n.190 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";

DATO ATTO

- che il Comune di Carinola ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per gli anni 2012, 2013, 2014 e che i conti del bilancio di previsione 2015 portano a dire che lo si rispetterà anche per l'esercizio 2015;
- che la spesa di personale calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal co.1 art.76 D.L. 112 /08 è tale che risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall'ente;
- che l'incidenza attuale della spesa di personale risultante dal conto consuntivo 2014 di questo Ente è inferiore al 50% delle spese correnti;
- che l'ente ha rispettato i criteri di riduzione della spesa sia in termini assoluti che relativi;

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2014 la tecnostruttura approvata con la delibera di G.C. n. 23 del 2014, di cui si richiamano integralmente le motivazioni;

RITENUTO che, per motivi di urgenza e nelle more di una più ampia e complessiva determinazione del fabbisogno del personale, procedere alla copertura dei posti vacanti di responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Tecnico Urbanistica, Attività Produttive, Tutela Paesaggistica, cat. D3, a mezzo assunzione a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, dlgs. 267/2000, per l'annualità 2015 e 2016 con scadenza la data di fine mandato dell'attuale Amministrazione per un numero di ore pari a 24 alla settimana, individuando i soggetti nella graduatoria elaborata giusta determina del Settore AA.FF. n. 8 del 15/2/2013;

RITENUTO, ancora, dovere supporto il Servizio Urbanistica a seguito dell'elevato carico di lavoro pendente;

PRECISATO

che il comune di Carinola può utilizzare per assunzioni di personale a tempo indeterminato con procedure ordinarie (concorsi e/o utilizzazione di graduatorie di concorsi validi dell'ente e/o convenzione con altri comuni per la utilizzazione di graduatorie valide di altri comuni) le seguenti risorse:

- 20% nelle indicazioni restrittive o 40% della spesa del personale cessato nell'anno 2011 per euro 10.190,60;
- 40% della spesa del personale cessato nell'anno 2012 per euro 3.534,80;
- 60% della spesa del personale cessato nell'anno 2013 per euro 13.423,20;
- 40% della spesa del personale cessato nell'anno 2014 per euro 12.508,80;

Tali risorse vanno calcolata facendo riferimento esclusivamente al trattamento tabellare della posizione giuridica in cui si è inquadrati. Ad essa si aggiungono gli oneri riflessi e l'Irap. Si aggiungono inoltre le risorse del fondo tagliate negli anni a seguito de vincoli di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 (cioè i tagli per restare entro il tetto del fondo 2010 e per la eventuale diminuzione di personale dell'ente). Nel calcolo della spesa del personale da assumere si considerano il trattamento tabellare delle posizione giuridica, gli oneri riflessi e l'Irap. Per cui le risorse del personale cessato nel 2010 non sono utilizzabili. Dal plafond di spesa per le nuove assunzioni si devono sottrarre quelle del personale che è stato nel frattempo assunto a tempo indeterminato. Sia nella determinazione dei cessati sia nella determinazione del personale assunto non si considerano le mobilità volontarie. Per cui il costo del personale cessato negli anni dal 2011 al 2013 deve essere rideterminato alla luce delle indicazioni di cui in precedenza ed occorre detrarre gli oneri per il dipendente nel frattempo assunto a tempo indeterminato. Il che sembra ridurre significativamente la capacità di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato. In aggiunta, il 60% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2014, è disponibile per finanziare assunzioni che devono essere fatte esclusivamente per i dipendenti delle province e delle città metropolitane collocate in disponibilità;

RICHIAMATO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008, che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

CONSIDERATO infine che la programmazione del fabbisogno è lo strumento per legittimare gli stanziamenti del bilancio dell'intervento 01 delle spese di personale e che l'attuazione delle previsioni del Piano assunzione è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

CONSIDERATO che l'Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;

CONSIDERATO che l'Ente ha rispettato nel 2014 il tetto dei tempi medi dei pagamenti;

CONSIDERATO che l'Ente ha rispettato il limite rispetto 596 art. 1 comma 557, l. n. 296/2006;

VISTE le delibere ad oggetto *RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 – 2015* e *APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2015-2017* approvate dalla Giunta Comunale in data 2/12/2015 e 30/11/2015 ed aventi numeri 131 e 130;

RICHIAMATE, inoltre, le delibere di G.C. n. 23 del 13/2/2014, n. 75 del 9/7/2014, n. 132 del 14/11/2014; ancora, le delibere di G.C. n. 66 del 12/6/2014, n. 130 del 13/11/2014 e n. 14 del 28/1/2015 e le disposizioni di servizio settore AA.GG. n. 7039 del 1/8/2014 e settore AA.FF. n. 7786 del 1/9/2014; evidenziato, ancora, che sono stati collocati a riposo dipendenti di cui alle determine del settore AA.FF. n. 32RG del 26/6/2014 e n. 34RG del 4/7/2014 e, da ultima, la delibera di G.C. n. 68 del 25/6/2015 avente ad oggetto *Ricognizione del personale di ruolo alla data odierna*;

CONSIDERATO che i limiti posti dal cosiddetto turn over non consentono di procedere alla copertura completa di tutte le necessità e che pertanto si ritiene opportuno coprire gli spazi assunzionali mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale a tempo parziale in ragione di dodici ore settimanali in modo da potere sopperire alle esigenze dei vari settori, tramite la procedura ordinaria che prevede prioritariamente l'espletamento delle procedure di mobilità di area vasta di cui al disposto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successivamente le ordinarie procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, non appena si sarà proceduto alla riorganizzazione completa di cui si è detto;

EVIDENZIATO che si dovrà acquisire il parere del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm. allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il seguente programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, procedendo:

- alla copertura dei posti vacanti di responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Tecnico Urbanistica, Attività Produttive, Tutela Paesaggistica, cat. D3, a mezzo assunzione a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, dlgs. 267/2000, per l'annualità 2015 e 2016 con scadenza la data di fine mandato dell'attuale Amministrazione per un numero di ore pari a 24 alla settimana, individuando i soggetti nella graduatoria elaborata giusta determina del Settore AA.FF. n. 8 del 15/2/2013;
- supportare il Servizio Urbanistica mediante l'integrazione di numero trentasei ore mensili al geom. Michele Santaniello attualmente incaricato da questo Ente quale percettore di trattamenti previdenziali di mobilità e cassa di integrazione guadagni a zero ore di cui al d.lgs. 468/1977, artt. 7 e 8, profilo tecnico geometra, fino al 31.3.2016;
- alla copertura di cinque posti vacanti di istruttore categoria C1 a tempo indeterminato e parziale in ragione di dodici ore settimanali, tramite la procedura ordinaria che prevede prioritariamente l'espletamento delle procedure di mobilità di area vasta di cui al disposto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successivamente le ordinarie procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, da destinare ai settore secondo il seguente prospetto:
 - settore AA.GG. n. 1 al 33,33%;
 - settore AA.FF. n. 2 al 33,33%;
 - settore UT LL.PP. n. 1 al 33,33%;
 - settore Polizia Municipale n. 1 al 33,33%;

DARE ATTO che il presente programma del fabbisogno è adottato calcolando la spesa in conformità con la normativa vigente, ed iscrivendola negli appositi interventi dei documenti di programmazione, rispettando il principio della riduzione della sua incidenza rapportata al complesso delle spese correnti;

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore Unico per il parere, alle OO.SS. territorialmente competenti ed ai componenti della RSU.,



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====
Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	AA.FF
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	Trasmissione imp. di seguito persone 2015/2017
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE Data 2/12/2015 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. FAVOREVOLE Data 2/12/2015 IL RESPONSABILE
Data della seduta 2.12.2015	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME:
Ore 1030	
DELIBERAZIONE N. 132	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 908 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 15-12-2015

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.